



TRIBUNALE DI MODENA

Modena, 11 novembre 2014

Prov.n. 371/14 ODS
Prot. n. 568/INT
Anno 2014 Tit. 1 Cl. 2.1 Fasc. 6
Allegati: 1

Oggetto: Art 46 L 374/91. Giudizio di secondo grado avverso le sentenze emesse dal giudice di pace. Estensione dell'esenzione da imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

Con risoluzione n. 97/E del 10 novembre 2014, l'Agenzia delle Entrate, recependo il prevalente orientamento giurisprudenzialeⁱ e superando le indicazioni della precedente risoluzione n. 48/E di 18 aprile 2011, “ *ritiene che il regime esentativo per valore previsto dall'articolo 46 della legge n. 374 del 1991 (per le cause e le attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede € 1.033,00) debba trovare applicazione non solo in relazione agli atti e provvedimenti relativi al giudizio dinanzi al giudice di pace ma anche agli atti e provvedimenti emessi dai giudici ordinari nei successivi gradi di giudizio*”.

L'esenzione prevista dal primo comma dell'art 46ⁱⁱ della legge n. 374/1991 sugli atti e i provvedimenti relativi a cause e attività conciliative in sede non contenziosa, di valore non superiore a € 1.033,00 è pertanto estesa alle decisioni assunte nei successivi gradi di giudizio in relazione agli atti emessi in primo grado dal giudice di pace.

Il Dirigente Amministrativo
dott.ssa Luigina Signoretti



ⁱ Da ultimo Cass. 16 luglio 2014 n. 16310, 24 luglio 2014 n. 16978, 16979, 16980, 16981

ⁱⁱ Art. 46 Regime fiscale 1. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause ovvero alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore non eccede la somma di € 1.033,00 sono esenti da imposta di bollo e di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

2. Gli atti e i provvedimenti relativi alle cause e alle attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore superi la somma di € 1.033,00 sono assoggettati al pagamento di imposte, tasse, diritti e spese secondo quanto disposto per i giudizi di cognizione innanzi al pretore dalle tabelle allegate alla legge 7 febbraio 1979, n. 59, come modificata dalla legge 6 aprile 1984, n. 57, e dalla legge 21 febbraio 1989, n. 99.